



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N. 6 del 29.01.2009

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - INTEGRAZIONI

L'anno **2009** il giorno **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **20:30** nella sede comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, di **prima** convocazione. Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Pres.	Ass.	
X		1 Marco Toni Sindaco
X		2 Roberto Licciardo
X		3 Ezio Mercanti
X		4 Iginio Granata
X		5 Mauro Rossi
	X	6 Angelo Castaldo
X		7 Vito Lorenzo Perrucci
X		8 Vincenzo Liquori
X		9 Roberto Rusca
X		10 Francesco Lonetti
X		11 Francesco Lucariello
X		12 Lorenzo Rinaldi
	X	13 Carlo Cotti
X		14 Giuseppe Briquoglio
X		15 Giancarlo Boglioli
X		16 Teresa Simonazzi

Pres.	Ass.	
	X	17 Patrizia Menapace
	X	18 Enzo Pasta
X		19 Giampietro Lupi
X		20 Domenico Piraina
	X	21 Maria Pompei Spina
	X	22 Maria Grazia Ravara
X		23 Giuliano Laricchiuta
	X	24 Gianpaolo Guidi
X		25 Italo Gilet
	X	26 Pasquale Bitetto
	X	27 Gerardo Russo
	X	28 Virginio Bordoni
X		29 Mario Vicini
X		30 Giovanni Russo
	X	31 Luca Giuseppe Favetti

Totale Presenti: 20

Totale Assenti: 11

Sono presenti gli Assessori: Salvato, Bugada e Morelli.

Assiste il Segretario Generale Dr. Fausto Ruggeri

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Vito Lorenzo PERRUCCI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, in base all'art. 52 del D.Lgs 446/97, i Comuni possono, con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Ritenuto opportuno, per un'efficiente gestione del imposta, integrare con il presente provvedimento il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni come da allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto lo Statuto comunale;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria così come previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00;

Visto il verbale della Commissione Bilancio del 23.01.2009;

Con voti favorevoli 20 su 20 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare l' integrazione al regolamento per dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni contenuta nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore Tributi affinché provveda agli adempimenti previsti dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità di cui alla circolare Ministero delle Finanze n. 101/E del 17/4/98.



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Consiglio Comunale: Verbale di deliberazione N. 6 del 29.01.2009

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO IN VIGORE	ARTICOLO MODIFICATO
<p>ART. 21 “ESENZIONI DALL’IMPOSTA” 1. Sono esenti dall’imposta: a- la¹ pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b – gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c – la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d – la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e - la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle</p>	<p>ART. 21 “ESENZIONI DALL’IMPOSTA” 1. Sono esenti dall’imposta: a- la² pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b – gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c – la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d – la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e - la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle</p>

1

2

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

<p>esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;</p> <p>f – la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei;</p> <p>g – la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;</p> <p>h – le insegne, le targhe e simili apposte per l'indicazione delle sedi di comitati associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;</p> <p>i – le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.</p> <p>2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati</p> <p>3. Non è esente dall'imposta l'insegna di esercizio con metratura superiore a 5 metri quadrati.</p> <p>Sono inoltre esentate dal pagamento dell'imposta le organizzazioni non lucrative di utilità sociale qualificate come ONLUS secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.</p>	<p>esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;</p> <p>f – la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei;</p> <p>g – la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;</p> <p>h – le insegne, le targhe e simili apposte per l'indicazione delle sedi di comitati associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;</p> <p>i – le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.</p> <p>2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati</p> <p>3. Non è esente dall'imposta l'insegna di esercizio con metratura superiore a 5 metri quadrati.</p> <p>Sono inoltre esentate dal pagamento dell'imposta le organizzazioni non lucrative di utilità sociale qualificate come ONLUS secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.</p> <p>E' inoltre esentato il volantinaggio effettuato dalle forze politiche presenti sul territorio.</p>
--	---